

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

Como, 20 ottobre 2016

circolare n. 19/16

AI SIGNORI ISCRITTI

LORO SEDI

OGGETTO: Patrocinio a Spese dello Stato: compensazione dei crediti - debiti degli avvocati - aggiornamento

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

richiamando il contenuto della circolare n°14/16 (e suo allegato) inviata a tutti gli iscritti e della notizia inserita nella parte relativa alle “news” pubblicate entrambe sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Como, Vi ricordo che per quest’anno sarà possibile dal 17 ottobre al 30 novembre usufruire della possibilità per gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione, anche parziale, con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali.

La compensazione, esente da imposta di bollo e registro, è consentita - nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui – alle seguenti condizioni:

- i crediti devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento;
- i crediti non devono risultare pagati, neanche parzialmente e avverso il relativo decreto di pagamento non deve essere stata proposta opposizione ex art. 170 D.M. 115/2002;
- in relazione ai crediti deve essere stata emessa la fattura elettronica, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.

E' consentita la compensazione, anche in più soluzioni, nei limiti dell'importo comunicato dalla piattaforma elettronica di certificazione, esclusivamente dal soggetto individuato dal codice fiscale comunicato dalla piattaforma stessa.

Non può essere esercitata l'opzione di compensazione per le fatture intestate a studi associati, avendo il credito maturato dall'avvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ex art. 80, d.P.R. n. 115/2002) natura individuale.

La funzionalità per esercitare l'opzione di utilizzare il credito in compensazione ed effettuare la dichiarazione prescritta dalla norma è resa disponibile a partire dal 17 ottobre ai soli utenti registrati sulla piattaforma per la certificazione dei crediti con il ruolo di libero professionista che abbiano comunicato la propria iscrizione ad un albo degli avvocati (menu Utilità – Modifica dati utente).

Gli utenti dovranno, altresì, disporre di un certificato di firma digitale (menu Utilità – Tipo di firma).

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

I crediti selezionati sono utilizzabili in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente attraverso il modello F24 telematico.

Per poter procedere alla compensazione è necessario accreditarsi sulla piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo:

<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>.

Lo spiega nel dettaglio la Circolare 3 ottobre 2016 del Dipartimento Affari di Giustizia che in copia Vi allego e alla quale rimando per ogni ulteriore dettaglio potesse esserVi utile.

Cordiali saluti

Il Consigliere Responsabile della Commissione
Patrocinio a Spese dello Stato
(Avv. Giovanna Petazzi)

